



**Tribunale Ordinario di Ancona**  
**Sezione II civile**  
**Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **64-1/2024** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da CORRADO NOVELLI (C.F.: NVLCRD71R02G157N), nato il 02/10/1971 ad Osimo (AN) ed ivi residente alla Piazza Gramsci, 11 (con gli avvocati PAOLO BORTOLUZZI e LUCA RICOTTILLI);  
vista la delega istruttoria del 02/05/2024;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/04/2024, CORRADO NOVELLI ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e ss. CCII, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII (e cioè in quella residuale costituita da "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza") non potendo qualificarsi come consumatore atteso che la situazione debitoria deriva da debiti di garanzia prestata in favore della società **OMISSIS** S.p.A., oggi ammessa al concordato preventivo n. 22/2012, (di cui era socio nella misura dell'11,78 %, dipendente, consigliere senza poteri e amministratore delegato alla gestione ed organizzazione del magazzino), nonché in misura minore in favore della società **OMISSIS** S.p.A. (partecipata al 72% da **OMISSIS** S.p.A. e della quale il ricorrente è stato socio di minoranza e membro del CdA fino al 2007), derivando quindi dal rilascio di atti di garanzia funzionali allo svolgimento dell'attività professionale svolta dalle predette società;

4. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede la messa a disposizione da parte di CORRADO NOVELLI dell'importo presente sul proprio conto corrente pari ad euro 6.500,00, nonché l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, ovvero l'erogazione a titolo liberale da parte della coniuge del ricorrente *MISSIS*, della somma di euro 73.500,00 da versarsi in favore dei creditori entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato minore;
- il ricorrente, nella propria qualità di socio di minoranza e di fideiussore, ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore conseguentemente al dissesto delle società garantite (in particolare di La Imeter s.r.l. in liquidazione, nella quale collaborava unitamente agli altri familiari, poi sottoposta a concordato preventivo) all'esito del quale gli istituti di credito hanno inteso azionare le garanzie mediante iniziative volte al recupero nei confronti di Novelli Corrado;

5. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

6. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, riguardo alle quali l'esperto rileva che gli istituti di credito, presso i quali il ricorrente si era reso fideiussore contando sulla capacità di adempiere del debitore principale, hanno avviato iniziative volte al recupero del credito nei confronti del garante conseguentemente alla crisi (nello specifico quella del settore

edile manifestatasi a decorrere dal 2008) che ha travolto il debitore principale, poi assoggettato a procedura concorsuale. Circa la diligenza impiegata dal debitore, l'esperto sottolinea che il ricorrente non ha inteso contrarre debiti in misura superiore alla propria consistenza patrimoniale e capacità restitutoria ma ha riposto fiducia nel trend positivo dell'attività del debitore principale che aveva dimostrato un *business* in crescita sia quanto a ricavi che quanto ad utili;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nell'insufficienza del patrimonio e del reddito dell'istante a far fronte ai debiti contratti;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad **€ 24.579,34**, già al netto delle spese prededucibili, a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto messo a disposizione dal ricorrente nei trenta giorni successivi al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, pari complessivamente ad **€ 80.000,00**);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (**€ 5.579,55**);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

7. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, che l'indebitamento non risulta contratto in prima persona dal ricorrente ma deriva da garanzie rilasciate in favore delle società *LOMIS S.p.A.* e *OMISSIS* agli istituti di credito, ovvero soggetti qualificati nella piena conoscenza delle consistenze finanziarie e patrimoniali di Novelli Corrado e della sostanziale incapienza di detto patrimonio in caso di insolvenza delle società garantite;

8. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 6.361.668,73 (composto unicamente da crediti chirografari) e di un attivo pari ad € 80.000,00 (composto da € 6.500,00, quali disponibilità liquide presenti sul conto corrente intestato al ricorrente, nonché da € 73.500,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte della coniuge del ricorrente *OMISSIS* come da dichiarazione irrevocabile di impegno allegata al ricorso) la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € **5.579,55**;
  - il pagamento dei creditori chirografari nell'importo di euro 75.885,45, pari ad una percentuale del 1,19%.
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa;
- d) stante la natura dei debiti del ricorrente non prevede la suddivisione in classi di creditori;

**9.** Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

visti gli artt. 74 e ss. CCII;

#### **P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di concordato minore di CORRADO NOVELLI (C.F.: NVLCRD71R02G157N), nato il 02/10/1971 ad Osimo (AN) ed ivi residente alla Piazza Gramsci, 11;

**conferma** la nomina dell'OCC, Dott. ELISABETTA BATOCCO;

**ordina** ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

**dispone** che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

**assegna** ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

**dispone** che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

**onera** l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

**riserva** di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

**dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 14/05/2024

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Giuliana Filippello

